

Variante B

**Decreto federale  
concernente una disposizione costituzionale di carattere  
generale sul servizio universale**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 2013<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'articolo 7*

**Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili, obiettivi sociali e servizio universale**

**Capitolo 1: Diritti fondamentali**

*Titolo prima dell'articolo 41*

**Capitolo 3: Obiettivi sociali e servizio universale**

*Art. 41, rubrica*

Obiettivi sociali

*Art. 41a* Servizio universale

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché tutti abbiano accesso a un servizio universale sufficiente.

<sup>2</sup> Il servizio universale comprende i beni e le prestazioni di usuale necessità, segnatamente quanto ad approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, salute, alloggio, derrate alimentari, trasporto di persone e di merci, servizi postali e di telecomunicazione, formazione, media, cultura, sport e sicurezza.

<sup>1</sup> FF 2013 2825

<sup>2</sup> RS 101

*Art. 43a cpv. 4*

<sup>4</sup> Il servizio universale deve essere accessibile a ognuno in misura comparabile.

*Art. 92 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> La Confederazione provvede affinché nel settore delle poste e delle telecomunicazioni vi sia in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole. ...

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.